

Soppressione Commissioni comunali per estetisti, barbieri e parrucchieri.  
Riunione del 26 marzo 2003.

Spett.le Casartigiani  
Federazione regionale del Veneto  
Via Siora Andriana del Vescovo, 16/c.  
31100 TREVISO

e p.c.  
Alle Commissioni provinciali del Veneto  
LORO SEDI

Per effetto del combinato disposto dell'articolo 20, comma 4 lett. F) della L. 15 marzo 1997, n° 59 e dell'art.41 della L. 27 dicembre 1997, n° 449, è consentito alle pubbliche amministrazioni, ove lo ritenessero opportuno, procedere alla soppressione di eventuali organi collegiali, conferendone le relative mansioni ad organi monocratici. La ratio della disposizione risiede nei ben noti principi di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa cui è informato il principio di delegificazione nel caso della prima disposizione normativa citata ed il principio del risparmio di spesa ed il recupero di efficienza nel caso della seconda disposizione normativa citata

La predetta evoluzione normativa ha effetti giuridicamente rilevanti nel caso delle commissioni comunali, le quali sono appunto organi collegiali, e più specificamente in quelle di cui all'oggetto, in relazione alle quali è dato ai Comuni di procedere alla soppressione, nei modi previsti dalla legge. Molti Comuni si sono avvalsi di tale facoltà, rimettendo agli organi di gestione tutti gli adempimenti connessi alle attività in parola.

Si noti che la normativa di riferimento inquadra tale possibilità di soppressione nell'ambito delle facoltà, ossia di quelle posizioni giuridiche soggettive consistenti nel potere di agire conformemente al diritto: si noti che è possibile, in negativo, che le pubbliche amministrazioni si astengano dall'operare la suddetta soppressione.

Con la presente nota, indirizzata a tutte le commissioni provinciali per l'artigianato, la scrivente Commissione regionale rappresenta l'opportunità che i Comuni mantengano in essere le commissioni in oggetto. Tale opportunità è dettata dal fatto che le predette commissioni, data la loro peculiare composizione, consentono, di fatto, una sostanziale e proficua vicinanza delle categorie produttive del settore al complesso dei relativi adempimenti amministrativi ed una diretta collaborazione con gli organi di gestione che tali adempimenti pongono in essere in prima persona. Detta collaborazione ha infatti consentito sino ad oggi di adeguare gli adempimenti amministrativi alle dirette esigenze del settore, esigenze che meglio di ogni altro sono rappresentate da chi nel settore opera quotidianamente.

Sul piano strettamente operativo, si ritiene che le Commissioni provinciali, interpellate dai Comuni per il parere ex art 6 della L.R. 27 novembre 1991, n° 29 in merito al regolamento comunale in materia di estetisti (parere di natura obbligatoria che verte, in base alla lettera E) del suddetto articolo, anche sulle modalità di funzionamento delle commissioni stesse) rappresentino l'opportunità di mantenere in essere le suddette commissioni comunali, per le ragioni indicate in premessa.

Lo scrivente organo regionale è senz'altro ben consapevole dei vantaggi che, in generale, la semplificazione e lo snellimento dell'attività amministrativa comportano; sennonché, ritiene che il presente indirizzo non possa che avvantaggiare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Geom. Gianni Maran